



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA**

Sezione Controversie di Lavoro

in composizione monocratica, nella persona del Giudice Unico del Lavoro, Dr. Paolo Mormile, all'udienza del 1/4/2016, ha pronunciato la seguente

SENTENZA CONTESTUALE

nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 5441 R.G. degli Affari Civili Contenziosi, dell'anno 2015 e vertente

TRA

, elettivamente domiciliato in Roma,

nello studio degli Avv.ti

che lo rappresentano e difendono per procura a margine del ricorso in opposizione

RICORRENTE IN OPPOSIZIONE

E

, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma,

, nello studio degli

che la rappresentano e difendono con l'Avv.

Maddalena Boffoli, per procura a margine della memoria

RESISTENTE OPPOSTA

FATTO E DIRITTO

Con ricorso in opposizione ex art. 1, comma 51, legge n. 92/2012, depositato in data 19.2.2015, il sig. _____ proponeva opposizione avverso l'Ordinanza Fornero del 22.1.2015, resa dal Tribunale di Roma, in funzione di Giudice del Lavoro, con la quale il giudice aveva rigettato tutte le domande ex adverso avanzate, fondate su pretesi vizi formali e/o sostanziali della procedura di mobilità di cui agli artt. 4, 5 e 24 della legge n. 223/1991, ritenendo legittimo il recesso per raggiungimento dell'età pensionabile.

L'opponente insisteva nella originaria domanda giudiziale, chiedendo annullarsi il licenziamento intimato al ricorrente, con la condanna della società convenuta, attuale opposta, alla reintegrazione dell'istante nel proprio posto di lavoro e al versamento di una indennità risarcitoria, commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto percepita, oltre alla contribuzione previdenziale ed accessori, con vittoria di spese di lite.

Deduceva, a fondamento dell'opposizione, l'illegittimità e l'erroneità del provvedimento impugnato, concludendo per l'integrale riforma dell'ordinanza in epigrafe con l'accoglimento del proprio ricorso di prime cure.

Si è costituita _____, resistendo al ricorso in opposizione, chiedendone il rigetto.

Acquisiti i documenti allegati, superflua l'ulteriore attività istruttoria, il Giudice, all'odierna udienza, decideva la causa come da separato dispositivo di cui dava lettura.

A ben vedere l'ordinanza impugnata, in questa sede, si palesa dichiaratamente immune da vizi logici ed argomentativi, traendo delle conclusioni sostanzialmente condivisibili, sul presupposto che la procedura di mobilità ex artt. 4, 5 e 24, legge n. 223/1991, pur avendo il dichiarato intento di riduzione del personale in esubero, si è di fatto conclusa con l'adesione, pressoché totalitaria, di tutti i lavoratori, all'accordo del 27.6.2014, col quale gli stessi prendevano atto ed aderivano al criterio selettivo prescelto dall'azienda nell'individuazione del personale da collocare in mobilità: ossia l'avvenuto conseguimento e maturazione dei presupposti per il pensionamento di vecchiaia.

Di fatto, soltanto alcuni dipendenti, tra i quali il ricorrente, si sono rifiutati di aderire all'accordo, venendo quindi licenziati individualmente.

Orbene, seguendo l'insegnamento consolidato della Suprema Corte, formatosi in tema di conversione del licenziamento collettivo nullo per riduzione di personale (Cfr. art. 11, 2° comma legge n. 604/1966 e A.I. del 20.12.1965), in licenziamento individuale plurimo per giustificato motivo oggettivo ex art. 3, legge n. 604/1966, si ritiene corretta la soluzione adottata dal primo giudice.

Nel caso di specie, infatti, risulta, dalla documentazione in atti, che la procedura di mobilità, avviata _____, ha interessato la totalità del personale in forza, fondandosi su un legittimo criterio selettivo del personale, quale il raggiungimento dell'età pensionabile, senza determinare alcuna soluzione di

continuità tra erogazione della retribuzione e del trattamento pensionistico.
Per tutto quanto sopra considerato, la domanda di reintegrazione nel posto di lavoro proposta da _____ nei confronti _____, per vizi formali e/o sostanziali della procedura di mobilità, non possa essere accolta.
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice del lavoro del Tribunale di Roma, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattese, così provvede:



- 1) conferma integralmente l'Ordinanza Fornero del 22.1.2015, e, per l'effetto, rigetta la presente opposizione;
- 2) condanna l'opponente al pagamento delle spese processuali liquidate complessivamente in Euro 2.000,00, di cui Euro 300,00 per esborsi, Euro 800,00 per competenze ed Euro 900,00 per onorari.

Roma, 1.4.2016.

Il Giudice del Lavoro
Dott. Paolo MORMILE



IL CANCELLIERE C.
Livia Marzilli



Depositato in Cancelleria
Roma, li.....14.....2016



IL CANCELLIERE C.
Livia Marzilli

